

# **REGOLAMENTO MERCATI TIPICI, SETTORIALI, SAGRE O FIERE**

(Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 67 del 24.06.2008)

## **Art. 1**

### **Norme in materia di funzionamento delle fiere e sagre**

1. I mercati tipici o settoriali e le sagre si effettuano con le cadenze e sulle aree riportate negli Allegati A, B e C al presente Regolamento.
2. Il mercato tipico in occasione dei festeggiamenti di cui all'allegato A si effettua su posteggi dati in concessione limitatamente ai periodi di svolgimento stabiliti.
3. Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, per almeno un decennio, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dal Titolo X del D.Lgs. n. 114/98.
4. I mercati tipici settoriali sono destinati ad operatori provenienti da tutto il territorio nazionale in possesso di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche intestate a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo la normativa vigente.
5. Le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di 1 posteggio nello stesso mercato tipico o settoriale o sagra.

## **Art. 2**

### **Tipologie Merceologiche dei mercati tipici o settoriali**

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore, come previsto dall'art. 28, comma 15 del D. Lgs. Nr. 114/98 e dall'art. 3, comma 2, della L.R. n. 18/99, nei mercati tipici, settoriali e Sagre o Fiere disciplinati dal presente Regolamento, i posteggi saranno assegnati secondo le seguenti tipologie merceologiche: alimentari e non alimentari.

## **Art. 3**

### **Istanza di concessione di posteggio**

1. Le istanze di rilascio delle concessioni di posteggio nell'ambito del mercato tipico settoriale e delle sagre sono presentate al Comune almeno 60 giorni prima della data stabilita per svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle modalità previste all'art.13 della L.R. n. 18/1999.

2. I richiedenti, nella redazione della medesima, oltre a tutti i dati identificativi, devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98, il settore (o i settori merceologici) di attività, la data di inizio dell'attività e il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in quel determinato mercato tipico, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intende partecipare allo stesso.

3. Le istanze devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 4**

#### **Criteri per l'assegnazione dei posteggi.**

1. L'assegnazione dei posteggi è stabilita in base alla graduatoria, fra coloro che sono titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, provenienti da tutto il territorio nazionale, formulata in base ai criteri di priorità di seguito riportati:

a) maggiore numero di presenze effettive maturate nel mercato tipico, settoriale, sagra o fiera;

b) in caso di parità di numero di presenze: maggiore anzianità di iscrizione del richiedente nel Registro delle Imprese;

c) in caso di ulteriore parità, si seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle domande;

d) in caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte.

2. Il responsabile del procedimento procede all'esame delle istanze pervenute, ne esamina la regolarità e provvede alla definizione della graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1; tale graduatoria dovrà essere sottoposta al responsabile del settore per la definitiva approvazione.

3. Qualora i posteggi del mercato tipico settoriale o Sagra siano ripartiti per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato; è ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie nel caso di diversa categoria merceologica.

4. Le graduatorie sono affisse all'Albo Comunale per almeno dieci giorni prima della data di inizio del mercato tipico, settoriale, Sagra o Fiera, con l'indicazione della data e dell'orario in cui si procederà all'assegnazione dei posteggi secondo la procedura di cui al successivo comma.

5. a) Per i posteggi relativi alla vendita di prodotti di artigianato locale (lavorazione ferro, ceramica, filati e legno), per i quali è riservato il perimetro di Piazza Vittorio Emanuele III al fine di valorizzare le tipicità del luogo, si procederà avendo riguardo al diritto di conferma del posteggio assegnato negli anni precedenti;

b) in tutti gli altri casi la concessione dei posteggi avverrà seguendo l'ordine della graduatoria di cui al comma 4, mediante scelta da parte degli interessati sulla base dei posteggi di cui alle planimetrie allegate (vedi allegati B e C). A tal fine i richiedenti il

posteggio saranno convocati mediante l'avviso pubblico di cui al comma 2 seguendo l'ordine di graduatoria con lo stesso stabilito.

In caso di assenza si procederà mediante scorrimento della graduatoria; per coloro che non si sono presentati si provvederà, esaurita la graduatoria, d'ufficio.

6. Nella graduatoria sono riportate anche le istanze che non hanno potuto trovare accoglimento per mancanza di posteggi, per essere utilizzate ai fini dell'assegnazione provvisoria di cui all'art. 10.

7. Le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di 1 posteggio nello stesso mercato tipico settoriale o Sagra.

8. Copia della graduatoria e dei provvedimenti di assegnazione deve essere consegnata al responsabile della vigilanza per gli adempimenti di competenza

### **Art. 5**

#### **Orario di svolgimento**

1. Gli operatori devono avere occupato il loro posteggio con il banco o autoservizio e le attrezzature consentite nell'area di fiera o sagra entro le ore 7,00 del primo giorno di mercato e possono sostare fino alle ore 3,00 della notte del giorno successivo alla conclusione del mercato, al fine di ripristinare l'uso non mercatale della zona.

2. Non è permesso installarsi nell'area del mercato o Sagra prima delle ore 5,00 o lasciare libero il posteggio prima delle ore 13,00, se non per intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

3. Nell'ambito delle aree destinate a mercato tipico o settoriale o sagra deve essere sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso.

### **Art. 6**

#### **Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi e gli autoservizi devono essere collocati, nello spazio appositamente delimitato.

2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso, deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).

3. Lo spazio libero, sugli assi stradali, non può essere inferiore a ml. 3.

### **Art. 7**

#### **Circolazione Veicolare**

1. Dalle ore 24,00 del giorno precedente la data di inizio del mercato tipico settoriale, Sagra o Fiera alle ore 1,00 della notte di conclusione, è vietata la

circolazione nell'area dei mercati o Sagre con esclusione degli automezzi utilizzati dai posteggiatori, dei mezzi d'emergenza, dei veicoli dei portatori di handicap muniti di apposito contrassegno e dei mezzi comunali di servizio.

## **Art. 8** **Prescrizioni e divieti**

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti; in particolare, carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane, se installate, e, in caso contrario, a provvedere in proprio allo smaltimento.
2. Nel caso vengano esposti per la vendita prodotti alimentari ottenuti con modalità transgeniche il commerciante deve esporre uno specifico avviso.
3. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti nei cassonetti per RSU e, ove istituito il servizio di raccolta differenziata, depositati negli appositi cassonetti.
4. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1.00 di fronte e ml. 0.50 (ml. 0,25 se il passaggio laterale e di ml. 0.50) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatta salva in ogni caso la salvaguardia del transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF. ecc.) tramite uno spazio libero non inferiore a ml. 3.00 per le allocazioni site sulla sede stradale.
7. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2.00 di altezza.
8. È fatto divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di P.S. n. 635/40.
9. È fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi.
10. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
11. Ai soli venditori di piante, fiori, arredamento e prodotti artigianali, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.
12. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
13. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

14. Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito, entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto e mai dopo le ore 24,00.

15. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi di negozi o di private abitazioni.

### **Art. 9**

#### **Pubblicità dei prezzi**

1. Le merci esposte ovunque collocati, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98.

### **Art. 10**

#### **Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi**

1. Qualora nel primo giorno di svolgimento del mercato tipico o settoriale, Sagra o Fiera, decorsa un'ora dall'orario di inizio stabilito, previa verifica degli addetti comunali, si riscontrasse la presenza di posteggi lasciati liberi dagli aventi diritto, o non assegnati, questi potranno essere assegnati, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sulla base, in ordine prioritario, dei seguenti criteri:

a) inserimento di coloro ai quali, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono stati assegnati i posteggi per mancanza di disponibilità seguendo l'ordine della graduatoria;

b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c) e d), del presente regolamento.

### **Art. 11**

#### **Calcolo del numero delle presenze**

1. Il calcolo del numero delle presenze va in ogni caso effettuato con riferimento al numero delle volte in cui l'operatore abbia frequentato il mercato, Sagra o Fiera nel senso di effettiva partecipazione alla stessa.

2. Qualora, in caso di assegnazione del posteggio, l'operatore non provveda ad effettuare il mercato o Sagra, la presenza è annullata.

3. La presenza è annotata su apposito registro, tenuto ed aggiornato a cura del Servizio di vigilanza; la presenza alle operazioni mercatali dovrà essere controfirmata dall'operatore titolare dell'impresa commerciale, dal suo legale rappresentante, se trattasi di società, o da un dipendente o da un collaboratore

familiare, sempre ché siano muniti di autorizzazione amministrativa originale. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. Non è conteggiata l'assenza dell'operatore commerciale nel mercato, nel caso di accertate condizioni meteorologiche avverse che comportino l'assenza di oltre il 50% dell'organico.

Non potranno essere conteggiate le presenze non controfirmate dagli operatori commerciali.

4. In caso di subingresso nell'impresa, regolamentato dagli artt. 7 e 8 della L.R. n° 18/1999, il subentrante acquisisce le presenze maturate dal cedente sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

#### **Art. 12**

##### **Modalità di trasferimento in altro posteggio dell'operatore già titolare di concessione nell'ambito dello stesso mercato tipico o settoriale o sagra**

1. Qualora per obiettive esigenze di pubblico interesse si dovesse procedere allo spostamento di posteggi, la scelta dei posteggi da parte dei titolari oggetto di spostamento avverrà secondo le priorità di anzianità di presenza sul mercato o Sagra.
2. In caso di parità, sarà privilegiata l'impresa con maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese.

#### **Art. 13**

##### **Sospensione o spostamento del mercato tipico o settoriale o sagra**

1. Resta salva la possibilità di adottare provvedimenti di sospensione o spostamento di data del mercato o Sagra per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico che dovranno essere tempestivamente comunicati agli assegnatari dei posteggi.

#### **Art. 14**

##### **Tariffe per la concessione dei posteggi**

1. Le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento di tasse e tributi comunali nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dal Consiglio Comunale che hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno solare.
2. È discrezione del Comune istituire inoltre un contributo per le spese di organizzazione dell'allestimento e pulizia del mercato o Sagra il cui ammontare è stabilito di anno in anno con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.
3. Il mancato pagamento delle tasse e dei tributi comunali nei modi e termini prescritti, costituisce motivo di revoca della concessione del posteggio.
4. Qualora l'assegnatario, ottenuto il riscontro favorevole dell'accoglimento dell'istanza, intenda rinunciare al posteggio, deve comunicarlo non oltre giorni 6 (sei) precedenti il Mercato, Sagra o Fiera; in caso contrario, oltre a non essere considerata la presenza nel MERCATO TIPICO o SETTORIALE, SAGRA o FIERA, si procederà al recupero coattivo delle tasse e contributi dovuti.

## **Art. 15**

### **Subingresso nella titolarità del posteggio**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avvenuto ai sensi dell'art. 7 della L. R. 18/1999, come previsto dal comma 12 dell'art. 28 del D. Lgs. Nr. 114/98, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

2. Il subentrante deve in ogni caso chiedere la diversa titolazione della concessione con domanda contenente gli elementi atti ad accertare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

3. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

## **Art. 16**

### **Revoca e sospensione dell'autorizzazione**

1. La revoca e la sospensione della autorizzazione sono disposte nei casi e con le modalità di cui all'art. 9 della L.R. n° 18 del 11.06.1999.

## **Art. 18**

### **Norme transitorie e finali**

In sede di prima applicazione del presente Regolamento:

- a) il termine di cui all'art. 3 è ridotto a giorni 5 per la Festa della Madonna del Carmine e di Sant'Anna e a 15 giorni per la Festa della Madonna dei Poveri;
- b) il termine di cui all'art. 4, comma 4, del presente Regolamento (10 giorni), è ridotto a 2 giorni per la Festa della Madonna del Carmine e di Sant'Anna e a 5 giorni per la Festa della Madonna dei Poveri;
- c) ai fini del diritto di conferma di cui all'art. 4, comma 5, lett. a), del presente Regolamento, il richiedente dovrà attestare il posteggio occupato negli anni precedenti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio vistata dal Comandante della Polizia Municipale a conferma della veridicità della dichiarazione.

## **Allegato "A"**

### **Festa della Madonna dei Poveri - Area scoperta**

- Svolgimento dal 13 agosto al 15 agosto di ogni anno;
- Settore ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- Localizzazione: aree di cui all'allegato B oltre ad altre eventualmente di volta in volta individuate con provvedimento della Giunta Comunale.

### **Festa della Madonna del Carmine – Area scoperta**

- Svolgimento dal 13 luglio al 14 luglio di ogni anno;
- Settore ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- Localizzazione: aree di cui all'allegato B oltre ad altre eventualmente di volta in volta individuate con provvedimento della Giunta Comunale.

### **Festa di Sant'Anna – Area scoperta**

- Svolgimento il 26 luglio di ogni anno nella frazione Sant'Anna;
- Settore ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- Localizzazione: aree di cui all'allegato C.



Melico



F o g l i i

Pia. S. Pietro

